

STATUTO

CROCE D'ORO SOC. COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA ARCIERI
VILL.SANT'AGATA 69

Numero REA: ME - 228264

Codice fiscale: 03168230831

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-06-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Nr. 11047 Racc.

STATUTO

della "CROCE D'ORO soc. cooperativa sociale".

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa sociale denominata "CROCE D'ORO soc. cooperativa sociale".

Alla società, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, ai sensi dell'articolo 2519 c.c.

Nell'esercizio della propria attività, ove ritenuto utile, la cooperativa potrà avvalersi anche dell'attività di terzi; in ogni caso dovrà operare in regime di mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 c.c.

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Messina.

Con delibera assunta in conformità alla legge e allo statuto, possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2070 ed essa potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con delibera assunta dall'assemblea dei soci.

TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

Art. 4 - Scopo ed oggetto sociale

La società, aderirà, per il tramite dell'unione territoriale, alla centrale cooperativistica UNICOOP e:

- ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'interazione sociale dei cittadini, anche ai sensi dell'art. 1 lettere a) e b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successivi articoli e della Circolare 8 novembre 1996 n. 153/96 del Ministero del Lavoro e per ogni altro disposto di legge;
- non ha scopo di lucro nè finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

La società ha per oggetto, se del caso richiedendo tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, nonchè avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione e per lo specifico settore di attività che ne forma l'oggetto:

* con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, il perseguimento finalità di solidarietà sociale ed assistenziale - sanitaria di ogni tipo e, pertanto, lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria per soggetti quali disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; tossicodipendenti; alcolisti; indigenti; anziani non autosufficienti in condizione di disagio economico; minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; profughi immigrati non abbinati; componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società può:

#p#

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni;
- su delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, emettere azioni di partecipazione cooperativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, con esclusione, però, di tutte le attività vietate dalla legislazione vigente e futura alle società cooperative ed alle "ONLUS";
- gestire per conto proprio o per conto terzi servizi di trasporto di persone e cose, segretariato, elaborazione testi, servizi informatici, di siti internet, nonchè agenzie d'affari e servizi, di disbrigo pratiche presso Enti Pubblici e Privati per persone disabili e/o svantaggiate o in stato di bisogno compresi cittadini immigrati ed emarginati presenti sul territorio;
- gestire centri di accoglienza, socializzazione, di recupero per persone anziane e disabili e altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità di vita e al recupero, nonchè altre iniziative per il tempo libero, la cultura, lo spettacolo, l'intrattenimento, ed il turismo sociale, nonchè comunità alloggio;
- svolgere in forma strettamente coordinata alle attività anzidette, anche le attività di cui all'art. 1 lettera a) Legge n. 381/91 e in dettaglio:
 - * gestire servizi di riabilitazione, servizi assistenziali, educativi e di sostegno tanto domiciliari che presso case di cura per anziani, disabili e/o svantaggiati, in proprio e per conto terzi effettuati tanto per strutture pubbliche che private, nonchè servizi di mediazione interculturale;
 - * operare altresì con il Fondo Sociale Europeo per opere di interesse riabilitativo - fisico lavorativo, socio - assistenziale, dei soggetti svantaggiati;
 - * svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi stessi e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro, e solo per indicazione esemplificativa:
 - 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie a quella sociale;
 - 2) aderire e partecipare a Enti ed organismi consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
 - 3) concedere avalli cambiari e fideiussori, stipulare contratti di locazione finanziaria quale parte locataria con le società preposte e istituti bancari ed ogni altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;
 - 4) promuovere o partecipare ad enti, società, consorzi di garanzia fidi promossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed a ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio e a lungo termine, prestando le necessarie garanzie;
 - 5) richiedere tutte le autorizzazioni di legge ove prescritte, così come avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione e per lo specifico settore di attività che ne forma l'oggetto;

#p#

6) stimolare la spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo se del caso una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto nel rispetto dell'art. 12 legge 17 dicembre 1971 n. 127 e successive modificazioni, come richiamate dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni.

Sono in ogni caso escluse:

- le operazioni di raccolta del risparmio richiamate dal D.R.L. 12 marzo 1936 n. 375, dalle Leggi 7 giugno 1974 n. 216 e 23 marzo 1983 n. 77 nonché, quelle di cui al DL 3 maggio 1991 n. 143 e loro successive modifiche e integrazioni;
- le operazioni di raccolta del risparmio richiamate dal D.R.L. 12 marzo 1936 n. 375, dalle leggi 7 giugno 1974 n. 216 e 23 marzo 1983 n. 77, nonché, quelle di cui al DL 3 maggio 1991 n. 143 e loro successive modifiche e integrazioni, nonché altre diverse da quelle menzionate alla lett. a) dell'art.10 del D.Lgs. n. 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
- tutte le attività vietate dalla legislazione vigente e futura alle società cooperative ed alle ONLUS.

TITOLO III - SOCI

Art. 5 - Requisiti

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, possono ed intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali, cooperando attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

I minori possono fare parte della cooperativa nei modi e con le autorizzazioni previste dalla legge.

E' altresì consentita, ai sensi art. 14 legge 31 gennaio 1992 n. 59, l'ammissione a soci di elementi tecnici nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono inoltre essere ammessi a far parte della cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della Legge n. 59/1992 e sue modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 - Categorie di Soci

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci ordinari che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità (vedi successivo art. 35 statuto sociale); non è esclusa la presenza di dipendenti che non siano soci;
- b) soci volontari che prestano gratuitamente la loro opera per il perseguimento degli scopi sociali ai quali possono essere corrisposti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate; il costo di eventuali coperture assicurative per gli infortuni e le malattie professionali è a carico della cooperativa;
- c) soci sovventori che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico e per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo

#p#

sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

d) soci di cui all'art. 2527, comma 3 c.c., il cui numero non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di interesse alla formazione: in tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: in tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno giorni 30 (trenta).

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- nel caso di interesse alla formazione:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, due mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti all'art. 5.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e

#p#

annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia prevista il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cui all'art. 4 dello statuto.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art. 7 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, nella quale si indichi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale ed attività svolta;
- b) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- c) l'entità della quota che intende sottoscrivere, nei limiti di cui al successivo art. 14.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

La domanda del socio sovventore, oltre, ai precedenti dati, dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società nel quale non è ammesso il recesso e che comunque non potrà essere inferiore alla durata del programma di sviluppo tecnologico, di ristrutturazione o di potenziamento aziendale che, ai sensi art. 4 della Legge n. 59/92, legittimano la attribuzione della qualità sociale del socio sovventore medesimo.

Infine, tutte le domande indistintamente dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del presente statuto.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo, entro due mesi dalla data di ricezione della stessa.

Ai sensi dell'art. 2528 c.c., la decisione verrà comunicata all'interessato, unitamente alle motivazioni.

Conformemente alle previsioni del citato articolo, in caso di diniego d'ammissione, l'aspirante socio, entro 60 (sessanta) giorni potrà richiedere che sull'argomento si pronunci l'assemblea.

Per tutti i rapporti intercorrenti con la cooperativa, ad ogni effetto di legge e del presente statuto, il domicilio e la sede dei soci saranno quelli risultanti dal libro soci desunti dalla domanda di ammissione, salvo future variazioni che dovranno essere comunicate alla cooperativa per iscritto.

Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 8 - Adempimenti dei nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo può

#p#

essere effettuato a rate.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al Fondo di riserva ordinario.

Art. 9 - Obblighi dei soci

Aderendo alla società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata salvo il verificarsi di una delle cause di perdita della qualità di socio previste dal presente statuto;
- c) a non prestare, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, lavoro subordinato a favore di terzi esercenti attività aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere pregiudizievole agli interessi della società.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte (scioglimento volontario o liquidazione concorsuale per le persone giuridiche).

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La comunicazione di recesso deve essere comunicata per iscritto.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; in ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso e provvedere di conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella cooperativa indicato nella domanda di ammissione di cui al precedente art. 7.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, e l'inadempimento che non consenta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto o che ricada nell'ipotesi di cui al successivo punto d);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso società;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10;
- d) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 c.c.;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi sociali;

#p#

f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa.
Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

L'organo amministrativo delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante comunicazione scritta.

Art. 12 - Decesso

Nel caso di decesso di un solo socio la società continuerà con gli eredi o legatari della quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro dodici mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma c.c.

Art. 13 - Rimborso delle quote

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione il primo comma dell'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale della quota versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, oppure, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata attraverso comunicazione scritta a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra, saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della società risponde per due anni dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la società, per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società, fino al giorno in cui la cessazione della qualifica di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO IV - PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 100,00 (cento/00) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'articolo 17 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi, agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell'articolo

#p#

precedente;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;

e) da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.

Art. 15 - Cessione delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art. 16 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Bilancio annuale

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi con criteri amministrativi di oculata prudenza e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

L'organo amministrativo dovrà specificare nel bilancio di esercizio annuale gli introiti e le perdite relative alle attività di cui alla lettera a dell'articolo 1) della legge 381/1991, distinguendole da quelli riferibili alle attività di cui alla lettera b dell'articolo 1) della legge n. 381/1991.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuite ai soci ad integrazione del trattamento economico, in veste di ristorno.

L'integrazione economica attribuibile ai soci dovrà comunque essere contenuta nei limiti che l'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 stabilisce ai fini delle agevolazioni tributarie.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

a) per almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, non divisibile fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre n. 904;

b) una quota pari al tre per cento ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 della legge 31 ottobre 1992 n. 59;

d) un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà in nessun caso essere superiore a quella prevista dalla legge;

e) eventuali ristorni potranno essere ripartiti ai soci, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c.;

f) l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria.

#p#

In deroga a quanto sopra, l'assemblea può sempre deliberare di destinare gli utili netti annuali interamente al fondo di riserva ordinaria di cui alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b).

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Art. 18 - Organi sociali

Sono organi sociali della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico);
- o) il collegio sindacale (se nominato).

A) ASSEMBLEA

Art. 19 - Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

E' convocata dall'organo amministrativo e può avere luogo anche fuori dei locali sociali.

L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal collegio sindacale.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spedirsi a ciascun socio e/o da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno sette giorni liberi prima di quella fissato per l'adunanza.

La convocazione dell'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci, con le modalità sopra indicate, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'elenco delle materie da trattarsi;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- o) giorno ed ora per la prima o per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

L'organo amministrativo può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità di convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi se nominati.

#p#

Verificandosi tale evento ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 20 - Assemblea ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvazione del bilancio;
- b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale;
- c) approvare i regolamenti interni;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dell'eventuale ristorno, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 21 - Assemblea straordinaria

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 22 - Svolgimento dell'assemblea

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e siano in regola con gli obblighi assunti verso la società.

Ogni socio, persona fisica (ordinario, volontario) o persona giuridica, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ogni socio sovventore, sia persona fisica che giuridica, ha diritto ad un massimo di 2 (due) voti con le seguenti modalità:

- 1 (uno) voto per conferimenti fino a 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) Euro;
- 2 (due) voti per conferimenti superiori a 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) Euro.

I voti da attribuire ai soci sovventori, anche il relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci (art. 4 Legge n. 59/1992)

I soci che non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta.

#p#

Ogni socio può rappresentare al massimo cinque altri soci.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori e ai sindaci, devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.

Deve procedersi a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci presenti.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore unico e, in loro assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea che potrà essere scelto anche tra i non soci.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

Art. 23 - Validità delle delibere

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

In alternativa, ove l'organo amministrativo lo ritenga potranno essere utilizzate tutte le altre forme di raccolta del consenso da parte dei soci, nei modi e con le limitazioni previste dalla legge.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO - (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AMMINISTRATORE UNICO)

Art. 24 - Composizione

La cooperativa è amministrata, secondo quanto deliberato dalla assemblea ordinaria:

A) da un consiglio di amministrazione composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri, eletti dall'assemblea che ne determina il numero.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da soci.

I soci sovventori possono essere eletti amministratori.

In ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere costituita dalle altre categorie di soci.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente, un vice presidente ed un segretario, quest'ultimo incaricato, di norma, della redazione dei verbali.

Occorrendo, di volta in volta, il consiglio può nominare un segretario, anche non socio, quest'ultimo incaricato, di norma della redazione dei verbali.

B) da un amministratore unico.

Art. 25 - Durata in carica

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#p#

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza e compensi nei limiti di legge.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 26 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne venga fatta motivata domanda da almeno un terzo dei consiglieri o del collegio sindacale.

La convocazione è fatta coi mezzi che il presidente ritiene opportuni, ma in modo che i Consiglieri ed i sindaci effettivi siano avvertiti almeno un giorno prima della data fissata per la riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci, amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Nelle votazioni segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art. 27 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro all'organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) stendere bilanci;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente Statuto, che dovranno essere approvati dall'assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procure per singoli atti, ferme restando le facoltà attribuite all'organo amministrativo dall'art. 29;
- g) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della società ad organi federali o consortili;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'assemblea; l'organo amministrativo ha quindi la

#p#

facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa od in qualsiasi grado di giurisdizione; concedere fidejussioni, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati, rilasciare procure e fare convenzioni con Enti Pubblici;

m) nominare organismi tecnici.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ad un comitato esecutivo nonché ad altri suoi membri, determinando ne i poteri, le mansioni ed i compensi.

Art. 28 - Rinuncia - Decadenza - Scadenze

Gli amministratori che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione, se esistente, ovvero al presidente del collegio sindacale, se esistente, ovvero all'assemblea.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione, i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio di amministrazione, decadono dalla carica.

I consiglieri decaduti, rinuncianti o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal consiglio di amministrazione con deliberazione approvata dal collegio sindacale, secondo le modalità e nei limiti dell'art. 2386 c.c.

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il consiglio di amministrazione è ricostituito, ovvero è nominato il nuovo amministratore unico.

Art. 29 - Presidente - poteri di rappresentanza

Il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico ha la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico è autorizzato, senza preventiva delega, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria quietanza.

Il presidente del consiglio di amministrazione, previa delibera del consiglio di amministrazione, o l'amministratore unico, potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico può, nei limiti di legge, conferire procura speciale per singoli atti anche a soggetti estranei alla società.

In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente in carica o, in mancanza di questo, ad un consigliere designato dal consiglio. Di fronte ai, soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza ed impedimento del presidente.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 30 - Composizione e durata

Qualora sia obbligatorio per legge, ai sensi dell'articolo 2488 c.c., o se si superano due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 - bis c.c., deve essere nominato il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

#p#

I Sindaci durano in carica per tre esercizi o scadono alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina altresì l'emolumento loro spettante per tutta la durata della carica.

Art. 31 - Poteri del Collegio Sindacale

La composizione del Collegio Sindacale dovrà in ogni caso essere conforme alle previsioni dell'art. 2397 c.c.

Ove il Collegio sia composto per intero da revisori contabili, ad esso potrà essere affidato il controllo contabile invece del revisore esterno.

Il collegio sindacale, se nominato, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti interni, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale deve altresì:

- a) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- b) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e possibilmente anche quelle del comitato esecutivo quando sia costituito;
- c) convocare l'assemblea quando non vi provvedano gli amministratori.

Il collegio sindacale, se nominato, deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci hanno tutti i poteri e compiti stabiliti dalle leggi.

Art. 32 - Controllo Contabile

Pur in assenza di un obbligo normativo, ove i soci lo ritengano, il controllo contabile della società sarà effettuato conformemente alle previsioni di cui agli artt. 2409 bis e 2409 ter c.c.

In tal caso l'assemblea provvederà alla nomina del revisore o della società di revisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409 quater del c.c.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 32 - Regolamento interno

Il funzionamento tecnico e amministrativo della società sarà disciplinato da un regolamento interno, da compilarsi dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico e da approvarsi dall'assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti, nonché i criteri cui il consiglio d'amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del precedente articolo 27.

La parte del regolamento riguardante i diritti ed i doveri dei soci volontari dovrà essere approvata singolarmente da ciascun socio volontario.

Art. 33 - Prestazioni lavorative del socio

La posizione giuridica del socio che con prestazione lavorativa partecipa all'elaborazione ed alla realizzazione dei programmi d'attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come

#p#

"lavoratore associato" e lo statuto assume pertanto valore di patto societario.

I soci suddetti non hanno veste di lavoratori dipendenti.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art. 34 - Trattamento economico

Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori della cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio.

Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti, per i soci lavoratori subordinati e dalle disposizioni di legge vigenti e future per i restanti casi, per le mansioni di lavoro, effettivamente espletate dai soci in relazione alle esigenze tecniche e d'esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio - cooperativo e pertanto con le esigenze sociali.

Esso verrà stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dall'assemblea ai sensi del precedente articolo 17.

Art. 35 - Scioglimento della società

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli tra i soci e non soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 1 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 36 - Requisiti della mutualità prevalente ex art. 2514 c.c.

Si riassumono qui di seguito i requisiti della mutualità prevalente:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale o i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 37 - Disposizioni finali

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità di cui al precedente articolo, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

Luvarà Francesca

Daniela Arena

Manganaro Giuseppe

Claudio Ciappina Notaio

#p#

17 di 17